

DIOCESI DI FRASCATI

STATUTO DELLA CONSULTA DIOCESANA PER LA PASTORALE DELLA SALUTE

Art. 1

La *Consulta diocesana per la Pastorale della Salute* è un organismo di comunione, di animazione e di servizio, che persegue precise finalità pastorali nell'ambito del mondo della salute.

Essa esprime l'impegno della Chiesa locale Tuscolana ad annunciare il Vangelo, non solo a coloro che soffrono, ma anche a quanti si prendono cura di loro.

Art. 2

La Consulta si propone le seguenti finalità:

- sensibilizzare le Comunità Parrocchiali, affinché diventino luoghi di relazioni terapeutiche in cui la salute, sperimentata come uno *star bene* dell'individuo con se stesso, con gli altri e con Dio, trovi un importante spazio curativo;
- valorizzare la sofferenza e promuovere la persona del malato, affinché questi sia soprattutto "soggetto attivo e responsabile dell'opera di evangelizzazione e di salvezza" e insieme destinatario di "compassione" (CfL 54) e di cura;
- promuovere l'azione pastorale per l'assistenza spirituale e morale dei malati negli ospedali, nelle case di riposo, nelle famiglie, nella strada, in collaborazione con le Parrocchie;
- incoraggiare gli Istituti religiosi e i Movimenti ecclesiali, nel rispetto dei singoli carismi, ad un'efficace e fraterna sinergia di servizio, ponendo al centro il malato;
- promuovere:
 - o adeguate iniziative di formazione spirituale, etica e culturale a quanti sono impegnati, a vario titolo, nel mondo della salute: clero diocesano, religiosi, seminaristi e laici;
 - o l'affermazione dei valori cristiani all'interno delle istituzioni socio-sanitarie;
 - o l'umanizzazione del servizio di assistenza e di accompagnamento del malato, con il coinvolgimento anche dei suoi familiari;
 - o la collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie civili e sociali presenti nel territorio;
 - o le necessarie azioni per la salvaguardia dei diritti del malato, concernenti in particolare la sua assistenza materiale, psicologica, morale, spirituale e religiosa.

Art. 3

La Consulta è così costituita:

- presidente
- membro segretario
- assistente ecclesiastico
- rappresentanti del clero diocesano e degli istituti religiosi che operano nel mondo della salute
- rappresentanti delle associazioni professionali cristiane che operano nel mondo della salute
- rappresentanti del volontariato e dei movimenti laicali impegnati nel settore della salute.

Art. 4

Il Vescovo nomina i componenti della Consulta, conferendo loro un mandato triennale con possibilità di riconferma dell'incarico.

Art. 5

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al Vescovo l'ammissione di nuovi membri.

Art. 6

La Consulta dispone di un organismo operativo denominato *Ufficio per la Pastorale Sanitaria*, che opera secondo le direttive e le finalità della Consulta stessa.

Art. 7

La Consulta si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 8

Le decisioni vengono prese, di volta in volta, a maggioranza assoluta o relativa, con voto palese o segreto, secondo il giudizio del Presidente.

Art. 9

Il Presidente nomina un membro quale rappresentante presso la Consulta Regionale, al fine di svolgere un servizio pastorale unitario e capillare.

Art.10

Lo Statuto viene approvato e promulgato con apposito Decreto dal Vescovo, a cui compete ogni eventuale modifica.

Frascati, 29 giugno 2010 *Solennità dei Santi Pietro e Paolo*